

**CONVENZIONE DI RICERCA
PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO E DELLE SPESE PER LA COLLABORAZIONE PER
L'ATTIVITÀ DI RICERCA DAL TITOLO**

**EXTREMOPHYTES POTENTIAL
Environmental stress and community effects on plants biologically active
compounds**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE



BONA FURTUNA

Società agricola s.r.l.

Sede legale: Cammarata, Via Bonfiglio, 10, 92002

Unità Locale n. MI/1: Milano, Via Giacomo Leopardi 7, 20193 | Unità locale n. PA/1: Corleone, Contrada Castro s.s. 188c km 13+150 snc, 90034

REA AG203822 - C.F. e P.IVA: 08541480961

E-mail: amministrazione@bonafurtuna.com | PEC: bfaagricola@pec.it

CONVENZIONE di RICERCA

TRA

il **Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF** dell'Università di Palermo (di seguito denominata STEBICEF), con sede a Palermo, in viale delle Scienze – Edificio 16 - C.A.P.90128, C.F. 80023730825, e-mail *dipartimento.stebicef@unipa.it*, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore *pro-tempore*, Prof. Silvestre Buscemi, nato a Palermo il 16.02.1956, residente per la carica presso il Dipartimento su indicato, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. n.2613 del 03.10.2018, prot.72849;

E

La società a responsabilità limitata denominata “BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l.” con sede legale in Cammarata (Agrigento) Via Bonfiglio n. 10, P. IVA /Codice fiscale: 08541480961, iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento con numero REA AG-203822, E-mail: *amministrazione@bonafurtuna.com* rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Pasquale Marino, nato a Cammarata il 14.08.1971, C.F. MRNPQL71M14B486K, in qualità di Amministratore delegato.

di seguito “le Parti”

PREMESSO CHE

- che, con nota del 16 giugno 2021, assunta in entrata al prot. STEBICEF n. 6021 del 13.07.2021, la BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l. ha chiesto la disponibilità dello STEBICEF a collaborare ad un progetto di ricerca denominato “*EXTREMOPHYTES POTENTIAL - Environmental stress and community effects on plants biologically active compounds*” (Allegato A, in inglese),

CONVENGONO

Articolo 1 – Finalità

La collaborazione, oggetto della presente Convenzione, riguarda la collaborazione su una ricerca finalizzata ad investigare l'influenza delle condizioni ambientali estreme, presenti in ambiente mediterraneo, sulla produzione di composti bioattivi su piante (estremofite), di potenziale interesse cosmetico, e rivolta a comparare le differenze tra piante spontanee e coltivate nella sintesi di composti bioattivi sia in termini quantitativi che qualitativi.

Le Parti, pertanto, convengono di utilizzare risorse e competenze esistenti presso le stesse per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di uno studio, condotto in sinergia tra ricercatori ed esperti sulla tematica sopraindicata. Nello specifico, lo studio congiunto è focalizzato a:

- L'individuazione di piante che crescono in ambienti estremi (estremofite) con l'obiettivo di selezionare *taxa* per indagini fitochimiche;
- Le indagini chimiche e biochimiche orientate alla determinazione di composti bioattivi di estremofite;
- La valutazione delle prestazioni produttive di composti bioattivi di piante spontanee e coltivazione.

Articolo 3 – Referenti

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le parti nominano i seguenti referenti:

- BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l. Referente dott. Pasquale Marino.
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche- Università di Palermo (STEBICEF-UniPa). Referente Prof. Giuseppe Bazan.

Articolo 4 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e ha una durata di 3 anni; le Parti hanno facoltà di rinnovarla mediante comunicazione scritta da inviare almeno tre mesi prima dalla scadenza, attraverso PEC.

Articolo 5 – Rapporti economici

La società BONA FURTUNA si impegna a versare a STEBICEF, a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, un contributo di euro 36.000,00 (trentaseimila/00), di cui € 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) per il finanziamento di borse di studio post-lauream della durata di 12 mesi cada una e di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per il finanziamento delle spese correlate alla collaborazione nei termini di seguito specificati. Al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà erogata l'intera somma di € 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) e di € 11.000,00 (Euro undicimila/00) per l'attività di collaborazione. La rimanente somma di € 1.000,00 (euro mille/00) sarà erogata a seguito della consegna del report con i risultati ottenuti da parte dello STEBICEF che dovrà essere prodotto in lingua italiana ed in lingua inglese.

Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto il Dipartimento svolge le attività oggetto del suddetto accordo nell'ambito della propria attività istituzionale. Le suddette somme saranno corrisposte dalla società BONA FURTUNA a STEBICEF, a mezzo bonifico bancario, a fronte della presentazione delle correlate note di debito e dovranno essere accreditate sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577.

Articolo 6 - Strutture, attrezzature e risorse e impegni di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con Personale di ciascuna delle Parti anche presso le reciproche Strutture. Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra Parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

La società BONA FURTUNA interverrà contribuendo al progetto con le risorse umane, per quanto inerente alle reciproche attività oggetto del presente Accordo.

Tutti gli Enti coinvolti, ognuno per la propria competenza, si faranno carico della copertura dei costi associati alle attività indicate nel presente progetto, ivi compresi gli eventuali costi associati alla disseminazione dei risultati (partecipazione e congressi) e la loro pubblicazione secondo le forme concordate tra i partecipanti.

Articolo 7 – Coperture assicurative ed attuazione Decreto Legislativo n. 81/2008

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 8 - Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

Articolo 9 - Recesso e risoluzione della Convenzione

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione per qualsivoglia motivo mediante comunicazione inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti fino alla loro definitiva cessazione. Infine, le Parti concordano che tra le cause di risoluzione della Convenzione debba contemplarsi il caso in cui dovesse diventare o risultare impossibile l'attuazione di quanto convenuto ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per 2 anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa.

Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di rapporto già eseguita.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Articolo 11 - Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Articolo 12 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa

cessazione.

Articolo 13 - Registrazione e spese

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Articolo 14 – Imposte di bollo

Le imposte di bollo di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico della BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l.

Articolo 15 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per: BONA FURTUNA Società Agricola s.r.l.

Il Legale rappresentante
Dott. Pasquale Marino

.....

Per: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche
e Farmaceutiche- Università di Palermo

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Silvestre Buscemi

.....